

DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2023
55/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA CORREZIONE ALLA PROCEDURA DI PRIMO CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE DEL TERMINALE FSRU ITALIA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1238^a riunione del 14 febbraio 2023

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (di seguito: decreto-legge 50/2022);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione, recante il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità del 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas) e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità del 31 gennaio 2023, 28/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2023/R/gas);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) del 25 novembre 2022, prot. Autorità 61951 del 28 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 25 novembre 2022);
- la comunicazione di Snam Rete Gas dell’8 febbraio 2023, prot. Autorità 8826 del 9 febbraio 2023 (di seguito: comunicazione 8 febbraio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl;
- con la deliberazione 167/05, l’Autorità ha fissato i criteri di accesso ai terminali di Gnl ai sensi del decreto legislativo 164/00;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che introduce meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- all’articolo 5, comma 8, il TIRG prevede che l’impresa di rigassificazione esercente capacità di rigassificazione di nuova realizzazione trasmetta all’Autorità, per verifica, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità;
- inoltre, all’articolo 5, comma 9, si prevede che entro 60 giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente alinea, l’Autorità verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l’esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione alle procedure di conferimento della capacità, e comunica all’impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l’eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l’Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 28/2023/R/gas l’Autorità ha approvato, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del TIRG, la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione del Terminale FSRU Italia;
- con la comunicazione 8 febbraio 2023 Snam ha informato l’Autorità dell’avvio della procedura allocativa della capacità disponibile presso il Terminale FSRU Italia, mediante la pubblicazione della procedura di primo conferimento, completa della modulistica e della documentazione funzionale alla presentazione delle richieste di conferimento da parte dei soggetti interessati;
- con la medesima comunicazione Snam ha nuovamente trasmesso all’Autorità la procedura di primo conferimento della capacità continuativa, contenente:
 - il termine per la presentazione delle richieste di conferimento per il periodo ventennale e delle manifestazioni di interesse per prodotti di durata inferiore ai venti anni, fissato per il 3 marzo 2023;
 - un’estensione da 24 a 36 ore del termine ultimo di scarica, di cui al punto 8.1 della procedura, che consiste nel periodo temporale decorrente dalla fine del cancello di accettazione al completamento della scarica;
- il termine per la presentazione delle richieste previsto dalla procedura, come integrata con comunicazione 8 febbraio 2023, risulta coerente con la finalità di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, compatibilmente con l’esigenza di concludere le procedure con sufficiente anticipo rispetto all’avvio del servizio;
- la correzione apportata al termine ultimo di scarica costituisce una disposizione tecnica-operativa funzionale alla scarica di navi di maggiori dimensioni, che:
 - incide in maniera simmetrica nella relazione contrattuale tra il gestore del terminale e l’utente della rigassificazione, a beneficio di ambedue le parti; e
 - attiene ad aspetti tecnici del servizio che non ricadono specificatamente nell’ambito delle modalità definite per il conferimento concorsuale della capacità di rigassificazione del Terminale FSRU Italia.

RITENUTO CHE:

- sia pertanto opportuno approvare il termine ultimo di scarica come da ultimo definito nella procedura trasmessa con comunicazione 8 febbraio 2023

DELIBERA

1. di approvare il termine ultimo di scarica come da ultimo definito nella procedura trasmessa da Snam con comunicazione 8 febbraio 2023;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini